

COVID-19: COMUNICAZIONE PER I LAVORATORI GESTIONE DEL LAVORATORE “FRAGILE”

La protezione dei lavoratori “fragili” è un dovere innanzitutto etico e sociale.

Come è noto, il riferimento è l’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020: *“è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*

E’ evidente che, per motivi di privacy e di segreto professionale, non può essere il Medico Competente (MC) a segnalare all’azienda *“situazioni di particolare fragilità o patologie attuali o pregresse dei dipendenti”* come indicato nel “Protocollo condiviso” dello scorso 14 marzo 2020 e nell’aggiornamento del 24 aprile 2020. Infatti, non a caso, la raccomandazione di cui al DPCM sopra citato, è rivolta direttamente alla persona “fragile” ed è quindi questa che deve farsi parte attiva.

Consideriamo anche il fatto che le situazioni di particolare fragilità sono in genere dovute a condizioni cliniche non correlabili all’attività professionale, oppure non note al MC, così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Tutto ciò premesso, si invitano i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti previste dalla norma di rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà rilasciare la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l’infezione, secondo le disposizioni dell’INPS.

Nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, il Lavoratore può contattare il MC, tramite il DL (Datore di Lavoro), informandolo della situazione senza specificare la patologia, conferendogli in tal modo, il consenso implicito alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela;

Nei casi in cui il MC sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di fragilità del Lavoratore, comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee ad ottemperare alla raccomandazione disposta dall’articolo 3 (modalità di lavoro agile, ferie, permessi, congedi o altro)

Nei casi in cui il MC non sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di fragilità del Lavoratore, invita lo stesso a rivolgersi nuovamente al MMG al fine di ottenere un certificato attestante la sua condizione, in alternativa, richiede al Lavoratore di trasmettergli la documentazione clinica comprovante la sua condizione. Può essere accettata a tal fine unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.

Il MC, verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o documenti clinici), comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee ad ottemperare alla raccomandazione disposta dall’articolo 3.

Nel caso in cui il MMG avesse già rilasciato la sua certificazione risulta non necessario ogni altro intervento del MC.

Dott.ssa Daniela Ajdini

Medico Chirurgo

Specialista in Medicina del Lavoro

A scopo puramente indicativo, si riportano qui di seguito le patologie croniche e le condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare in una condizione di maggiore suscettibilità al contagio:

Malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio e polmoni (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica, broncopatia cronico ostruttiva – BPCO)
Malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite
Diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30)
Insufficienza renale/surrenale cronica
Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
Tumori
Malattie congenite o acquisite che comportino carenza produzione di anticorpi, immunidepressione indotta da farmaci o da HIV
Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
Patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari)
Epatopatie croniche
Patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

Si coglie l'occasione per ricordare ancora una volta l'importanza da parte di ciascuno di noi di applicare le misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e dall'OMS e di ridurre le occasioni di contatto quale misura più efficace per il contenimento dei casi di infezioni da Covid-19.

Sono a disposizione per valutare con i lavoratori e l'azienda eventuali richieste.

Distinti saluti

10.07.2020

Dr.ssa Daniela Ajdini

DOTT.SSA DANIELA AJDINI

Medico Chirurgo

Specialista in Medicina del Lavoro

Via Val Cismon, 40 - 36016 Thiene

P. IVA 03779740244

